



**CAMERA DI COMMERCIO
FERRARA RAVENNA**



**BANDO
DOPPIA TRANSIZIONE
Anno 2026**

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ferrara Ravenna (di seguito "Camera di Commercio"), tramite il proprio Punto Impresa Digitale (PID), nell'ambito delle attività previste dal Piano Nazionale Transizione 5.0 e in attuazione del Decreto del 17 marzo 2026 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy riferito alle modifiche al diritto annuale, emana la presente iniziativa finalizzata a sostenere i processi di innovazione del sistema produttivo locale.
2. Attraverso il "Bando Voucher Doppia Transizione", la Camera di Commercio intende supportare finanziariamente le Micro, Piccole e Medie Imprese (di seguito MPMI) della propria circoscrizione territoriale nell'adozione di soluzioni tecnologiche avanzate e l'attivazione di processi di sostenibilità aziendale. L'intervento è volto a favorire la digitalizzazione e lo sviluppo di nuove competenze professionali, con un focus specifico sull'utilizzo di tecnologie digitali per favorire la transizione ecologica ("Doppia transizione").
3. Nello specifico, la misura persegue l'obiettivo di stimolare la predisposizione e attuazione di progetti coerenti con la strategia definita dal piano Nazionale Transizione 5.0, l'acquisizione di servizi consulenziali e formativi, nonché l'acquisto di tecnologie, rafforzando così la competitività e la resilienza delle imprese nel mercato globale.

ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

1. Il presente Bando disciplina il procedimento di accesso e di liquidazione di contributi a fondo perduto (voucher) per la realizzazione di un progetto coerente con la strategia del Piano Nazionale Transizione 5.0 e che preveda l'acquisizione di:
 - a. Tecnologie;
 - b. Servizi di consulenza e formazione;che abbiano le caratteristiche specificate nell'articolo 7.

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio, a disposizione dei soggetti beneficiari, ammontano a euro 400.000,00.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.
3. I voucher avranno un importo unitario massimo di euro 5.000,00, non comprensivo dell'eventuale premialità di cui al successivo comma 7.
4. L'entità massima dell'agevolazione (senza considerare eventuali premialità di cui al successivo comma 7) non può superare il 50% delle spese ammissibili.
5. Il valore minimo dell'investimento (sole spese ammissibili) è di euro 3.000,00.
6. Nell'ambito delle valutazioni istruttorie compiute in fase di accesso alle agevolazioni, costituiscono elementi premianti il possesso di uno dei seguenti titoli:
 - a. l'avvenuta attribuzione al proponente del rating di legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'applicazione della premialità è subordinata alla presenza del proponente, alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni,

nell'apposito elenco delle imprese con rating di legalità previsto dalla normativa di riferimento;

- b. il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e all'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162. L'applicazione della premialità è subordinata al possesso della certificazione alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni;
 - c. essere in possesso della qualifica di impresa femminile¹ o giovanile²;
 - d. rivestire la qualifica di start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
7. Alle imprese in possesso degli elementi premianti di cui al comma precedente, verrà riconosciuta una premialità³ di euro 250,00 concedibile nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis.
8. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto, dove applicabile, del 4% ai sensi dell'art. 43, comma 2, del Decreto Legislativo 24 marzo 2025, n. 33.
9. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
- incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
 - chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
 - riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda, pena l'inammissibilità della stessa, e fino alla concessione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:
 - a. siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003⁴;

1 *Requisiti per essere qualificate **imprese femminili**:*

- *imprese individuali: titolare donna;*
- *società di persone e cooperative: almeno il 60% dei soci deve essere costituito da donne;*
- *società di capitali: almeno i 2/3 delle quote o azioni devono essere detenute da donne e l'organo di amministrazione deve essere composto da donne per almeno i 2/3.*

2 *Requisiti per essere qualificate **imprese giovanili**:*

- *imprese individuali: titolare con età inferiore a 35 anni ;*
- *società di persone e cooperative: almeno il 60% dei soci deve essere costituito da soggetti con età inferiore a 35 anni;*
- *società di capitali: almeno i 2/3 delle quote o azioni devono essere detenute da soggetti con età inferiore a 35 anni e l'organo di amministrazione deve essere composto da soggetti con età inferiore a 35 anni per almeno i 2/3.*

3 *Nel caso di possesso di più caratteristiche che consentirebbero l'accesso alla premialità da parte della stessa impresa, sarà riconosciuto un solo importo a tale titolo.*

4 *raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 124 del 20 maggio 2003).*



- b. abbiano sede legale o unità locale operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Ferrara Ravenna. Si precisa che l'unità locale operativa alla quale è riferito l'intervento dovrà risultare iscritta al REA in data antecedente al 1° gennaio 2026 conformemente a quanto riportato nella visura camerale aggiornata;
- c. siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
- d. siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in liquidazione volontaria, né siano sottoposte ad una delle procedure individuate dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, finalizzate alla liquidazione dell'azienda: liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- e. siano in regola con il pagamento del diritto annuale (la regolarità del pagamento del diritto annuale va verificata consultando preventivamente la propria posizione, anche attraverso lo strumento del Cassetto digitale Impresa.italia.it con SPID o CNS). Nel caso in cui si riscontri un'irregolarità, le imprese saranno invitate a regolarizzare e a trasmettere copia dell'avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta, pena la non ammissibilità al contributo.;
- f. abbiano assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC): la regolarità della posizione va verificata consultando preventivamente il portale dello Sportello Unico Previdenziale: <https://serviziweb2.inps.it/durconlineweb/welcome.do>;
- g. abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 e dall'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
- h. non abbiano legali rappresentanti o amministratori che, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda⁵;
- i. nei cui confronti, alla data di presentazione della domanda, sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- j. abbiano assolto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni da eventi catastrofici previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

⁵ I requisiti di cui alle lettere g, h e i sono soggetti a dichiarazione sostitutiva da parte del richiedente in sede di domanda e di ammissione al contributo, soggetta a verifica a campione

- k. non abbiano, al momento della concessione del contributo, forniture di servizi in corso di erogazione con la Camera di commercio di Ferrara Ravenna ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135⁶.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere da a) a j), devono essere posseduti dal momento di presentazione della domanda fino a quello di liquidazione del voucher, pena la revoca del voucher concesso.
3. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le imprese⁷:
 - a. già beneficiarie dei contributi a valere sul "Bando doppia transizione" e "Bando voucher digitali I4.0" della Camera di commercio, annualità 2025 e 2024;
 - b. il cui titolare sia anche socio amministratore di società di persone già partecipanti al bando o socio di maggioranza o amministratore di società partecipanti al bando;
 - c. la cui maggioranza dei soci, in caso di società, coincida con la maggioranza dei soci di altra società già partecipante al bando;
 - d. il cui socio di maggioranza sia anche socio e/o amministratore di altra società già partecipante al bando;
 - e. si trovino in una posizione di controllo, diretto o indiretto, o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile o abbiano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti⁸ con altre imprese partecipanti al bando;
 - f. che risultino avere rilasciato dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento di precedenti contributi/voucher.

ARTICOLO 5 – NUMEROSITA' DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

1. Ogni impresa può presentare un'unica domanda di contributo. Qualora lo stesso soggetto presenti più di un'istanza, sarà ritenuta valida la prima domanda completa ed ammissibile a tutti gli effetti dal punto di vista formale.

ARTICOLO 6 – FORNITORI DI SERVIZI

1. I fornitori di servizi non possono:
 - presentare domanda di voucher su questo bando;

6 Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

7 Requisiti soggetti a dichiarazione sostitutiva da parte del richiedente in sede di domanda e di ammissione al contributo, soggetta a verifica a campione in corso di istruttoria.

8 Per "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anch'essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducono in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

- essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa richiedente – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile - o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti⁸;
- essere amministratori, soci, sindaci e dipendenti, collaboratori o consulenti legati a vario titolo all'impresa richiedente o loro prossimi congiunti;
- essere società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci dell'impresa richiedente o loro congiunti.

2. Relativamente **ai soli servizi di consulenza e formazione** l'impresa potrà avvalersi **esclusivamente** di:

- a. Competence Center di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l'innovazione, Tecnopoli, European Digital Innovation Hub (EDIH), cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali, nazionali o europei;
- b. incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
- c. FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
- d. start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
- e. enti di formazione (es. agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università, Scuola di Alta formazione, Istituti tecnici superiori) o altri soggetti qualificati certificati ISO 9001 per il settore EA37 per assicurare l'erogazione di percorsi formativi e professionalizzanti di qualità, con specifico riferimento al settore energetico, con una durata non inferiore alle 40 ore totali.
- f. EGE – Esperti in Gestione dell'Energia –certificati a fronte della norma UNI CEI 11339 da enti accreditati;
- g. Innovation Manager certificati a fronte della norma UNI 11814 da enti accreditati e/o Innovation manager iscritti nell'elenco dei manager tenuto da Unioncamere (consultabile all'indirizzo web: <https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/elenco-deimanager-dellinnovazione>);
- h. ulteriori fornitori in possesso di p.iva a condizione che:
 - essi abbiano realizzato nell'ultimo triennio (2023-2025) almeno quattro attività, a favore di clienti diversi, per servizi di consulenza e/o formazione alle imprese, nell'ambito delle tecnologie e dei servizi di cui all'art. 7 del presente Bando e oggetto dell'intervento proposto.
 - l'attività dichiarata al Registro delle Imprese della Camera di commercio di competenza sia coerente con i servizi forniti all'impresa partecipante al bando (qualora il fornitore non sia un soggetto tenuto all'iscrizione alla Camera di commercio, si dovrà fare riferimento al codice attività del Certificato di attribuzione della P.IVA rilasciato dall'Agenzia delle Entrate);

3. Il fornitore è tenuto a compilare il “Modulo ulteriori fornitori” attestante le suddette condizioni, con firma digitale del legale rappresentante, da consegnare all’impresa richiedente, che lo dovrà allegare alla domanda di voucher (il modulo è obbligatorio, pena la non ammissibilità)

ARTICOLO 7 – SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese per l’acquisto di una o più tecnologie:
 - a. manifattura additiva e stampa 3D;
 - b. cloud, fog e quantum computing;
 - c. soluzioni di cyber security e business continuity;
 - d. intelligenza artificiale;
 - e. infrastrutture per il Calcolo ad Alte Prestazioni (HPC);
 - f. robotica avanzata e collaborativa;
 - g. big data & analytics;
 - h. blockchain;
 - i. soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
 - j. Internet of Things (IoT) e sistemi di sensoristica interconnessa;
 - k. soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);
 - l. customer relationship management (CRM)
 - m. sistemi fintech (ad esempio Electronic Data Interchange - EDI);
 - n. sistemi di geolocalizzazione;
 - o. sistemi per l’in-store customer experience;
 - p. sistemi digitali per favorire la sostenibilità e la transizione energetica (ad esempio componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell’energia, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per l’analisi o la riduzione delle emissioni, l’analisi del ciclo di vita – LCA; sistemi per l’ottenimento del rating ESG e la redazione del report di sostenibilità).
2. Sono ammissibili le spese per i seguenti servizi di consulenza:
 - a. analisi (anche attraverso audit) finalizzate alla rilevazione e misurazione del profilo digitale e/o green dell’impresa utile alla predisposizione dei relativi piani di sviluppo;
 - b. predisposizione di piani di sviluppo dell’impresa in chiave digitale e/o green;
 - c. implementazione di tecnologie di cui all’art 7 comma 1 del presente bando;
 - d. implementazione di Sistemi di gestione dell’innovazione (es. norme della serie ISO 56000), di Sistemi per la digitalizzazione e la sicurezza delle informazioni (es. norme della serie ISO/IEC 42001, 27001, ecc.) e di Sistemi di gestione dell’energia (es. norme della serie ISO 50001);
 - e. servizi di matching per favorire collaborazioni con il mondo della ricerca pubblica;
 - f. acquisizione temporanea del servizio esterno di Innovation Manager o Energy Manager per favorire la transizione digitale e green dell’impresa;
 - g. spese progettuali per la creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) (ad esempio studi di fattibilità tecnico-economica finalizzati alla costituzione della CER,

- realizzazione della documentazione tecnica, amministrativa e giuridica necessaria alla sua costituzione, inclusa la redazione del business plan, spese progettuali e legali);
- h. interventi di consulenza e di prestazione di servizi qualificati volti ad accompagnare e rafforzare la sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG) delle imprese attraverso (ad esempio la redazione del bilancio o report di sostenibilità, le attività di supporto metodologico, raccolta ed elaborazione dei dati)
3. Sono ammissibili le spese per i seguenti servizi di formazione:
- attività di formazione finalizzata al conseguimento della qualifica per profili collegati ai temi dell'innovazione (es. Innovation Manager, Innovation Specialist, Innovation Technician) e green (es. Energy manager) delle risorse impiegate stabilmente all'interno dell'impresa;
 - altre attività di formazione indirizzate alle risorse umane impiegate stabilmente finalizzate ad acquisire competenze in ambito digitale e/o green e connesse alle tecnologie di cui all'elenco art 7 comma 1.
4. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:
- trasporto, vitto e alloggio;
 - siti web aziendali;
 - l'acquisto di tecnologie informatiche di base (ad esempio PC, smartphone, centralini, notebook, tablet, stampanti non 3D);
 - acquisto di servizi di web advertising, marketing e/o SEO, SEM;
 - servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
 - servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.
 - servizi resi a titolo di prestazione occasionale;
 - canoni di leasing o noleggio;
 - consulenze, formazione e beni immateriali (licenze, software ecc..) per interventi che riguardano una specifica unità locale, nel caso in cui all'interno della circoscrizione territoriale della Camera di commercio non sia presente anche la sede legale.
5. Tutte le spese possono essere sostenute (si farà riferimento alla data del documento di spesa) **a partire dalla data di approvazione del presente bando da parte della Giunta camerale - 18 giugno 2026 - e fino al 28 febbraio 2027.**
6. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.
7. Il pagamento delle spese ammissibili va effettuato esclusivamente mediante modalità tracciabili, quali ad esempio: bonifico bancario, RiBa, assegno, bancomat, carta di credito o altro di cui ne risulti movimento di addebito nel conto bancario o postale intestato all'impresa richiedente. Non sono ammessi pagamenti in contanti. Non è ammissibile alcun tipo di compensazione. In caso di pagamento a mezzo RiBa, saranno ammesse le spese limitatamente alle ricevute scadute ed effettivamente pagate al momento della presentazione della rendicontazione.

ARTICOLO 8 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime de minimis ai sensi dei Regolamenti UE n. 2023/2831 del 15/12/2023 (GUUE L del 15.12.2023) o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).
2. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti. Si invita l'impresa richiedente a verificare la propria posizione relativamente agli aiuti di Stato concessi consultando il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato - RNA al link: <https://www.rna.gov.it/trasparenza> (inserire Partita IVA o Codice Fiscale ed effettuare la ricerca). In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti in regime "de minimis" accordati ad un' "impresa unica"⁹ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre anni o tre esercizi.
3. Sarà esclusa la domanda di voucher qualora l'impresa abbia già raggiunto il massimale de minimis di riferimento con contributi concessi precedentemente al momento di concessione del sostegno camerale. Si raccomanda di verificare presso il Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) i contributi ottenuti, anche se non percepiti, accedendo al sito web: <https://www.rna.gov.it/trasparenza>;

ARTICOLO 9 – CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili¹⁰:
 - a. con altri aiuti in regime de minimis fino al massimale de minimis pertinente;
 - b. con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevato previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili individuabili.
3. Nel limite del 100% delle spese effettivamente sostenute, le agevolazioni sono cumulabili anche con le misure generali, di carattere fiscale, che non configurano aiuti di Stato.

⁹ Ai sensi dei Regolamenti UE citati si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica. Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

¹⁰ Si raccomanda in tutti i casi di possibile cumulo di verificare che tale possibilità sia prevista ed ammessa anche dalle eventuali altre forme di agevolazione. Si ricorda che se l'impresa ha usufruito, o intende usufruire, di altre agevolazioni, comprese misure ed agevolazioni fiscali nazionali di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo, è necessario accertarsi che la disciplina delle stesse preveda la cumulabilità con il presente contributo.

ARTICOLO 10 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di esclusione, le domande di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso la piattaforma ReStart di InfoCamere disponibile all'indirizzo <https://restart.infocamere.it> **a partire dalle ore 10:00 del 21 luglio 2026 fino alle ore 12:00 del 25 settembre 2026**. Saranno automaticamente escluse le domande presentate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher. L'accesso alla piattaforma avviene con autenticazione tramite identità digitale SPID/CNS/CIE. A partire **dalle ore 10:00 del 8 luglio 2026** sarà possibile accedere alla piattaforma **per la pre-compilazione della domanda** e il caricamento della documentazione richiesta. La compilazione e l'invio della domanda possono essere effettuati anche da parte di intermediari tecnici interessati ad inoltrare per le imprese le richieste di contributo, indicandone il nominativo/denominazione all'interno del modulo di domanda.
2. A pena di esclusione alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa:
 - **"Modulo di domanda" Allegato D-26DT** disponibile sul sito internet www.fera.camcom.it, compilato in ogni sua parte; contiene le seguenti dichiarazioni e informazioni:
 - descrizione del progetto proposto;
 - obiettivi e risultati attesi;
 - ragione sociale, partita IVA dei fornitori di cui si avvarrà l'impresa richiedente e indicazione della parte di intervento da loro realizzata: costi di acquisto, costi di consulenza, costi per formazione;

Alla domanda dovrà, inoltre, essere allegata la seguente documentazione acquisita in data antecedente a quella di presentazione della domanda di voucher:

- **preventivi di spesa**, conferme d'ordine, contratti o **fatture**. Dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo, riconducibili a spese di consulenza, formazione o acquisto di beni o servizi;
- **"Modulo Ulteriori Fornitori" Allegato UF-26DT**, autocertificazione del fornitore relativa a quanto previsto all'articolo 6, comma 2, lettera h), ove applicabile. Il modulo deve essere compilato obbligatoriamente in tutte le sue parti e **firmato digitalmente dal legale rappresentante del Fornitore**;
- documento di **polizza catastrofale**;
- report di **self-assessment** di maturità digitale compilato "Self i4.0"¹¹ svolto negli ultimi 3 mesi precedenti la data della domanda (lo stesso andrà ripetuto in fase di rendicontazione);
- Eventuale report di auto-valutazione del proprio livello di esposizione al rischio di un attacco informatico **"PID CyberCheck"**
(<https://pidcybercheck.it/it/assessment/welcome>) **se il progetto riguarda l'ambito tecnologico Cybersecurity / Business continuity** (Art. 7, punto 1, lettera c).

¹¹ il modello può essere trovato sul portale nazionale dei PID:

<https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/assessment-maturita-digitale-imprese>

- Eventuale report di autovalutazione del proprio livello di sostenibilità ambientale, sociale e di governance dell'impresa **"SUSTAINability"** (<https://ucer.esgdintec.it/index.aspx>) **se il progetto riguarda l'ambito tecnologico per sistemi digitali per favorire la sostenibilità e la transizione energetica** (Art. 7, punto 1, lettera p e Art. 7, punto 2, lettera h);
- **"Modulo pratica Restart"** generato dalla piattaforma ReStart al termine della compilazione della domanda, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato. Si precisa che il presente Modulo, modello generato dalla piattaforma ReStart dal titolo "Richiesta di contributo", ha solo una funzione informatica.

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'**imposta di bollo** attualmente vigente di 16 euro – ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative, Il pagamento potrà essere effettuato con PagoPA direttamente all'interno della piattaforma ReStart.

3. I preventivi di spesa devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo; i preventivi di spesa (nel caso di preventivi relativi a beni strumentali, compresi i software, è richiesta anche la scheda tecnica dei prodotti oggetto di fornitura), inoltre, non potranno essere antecedenti al 1° gennaio 2026 e dovranno essere predisposti su propria carta intestata da fornitori di servizi (cfr. art. 6) o per tecnologie da soggetti regolarmente abilitati – non saranno ammessi auto preventivi –;
4. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che nell'anagrafica della domanda telematica (ReStart) e deve essere coincidente¹².
5. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.
6. Le seguenti ipotesi non sono sanabili (articolo 14/2 D. Lgs. 184/2025) e danno luogo ad esclusioni, che sono effettuate d'ufficio e senza comunicazione di preavviso di rigetto all'impresa richiedente il contributo :
 - a. mancanza del Modulo di domanda Allegato D-26DT (Domanda) o del Modulo Allegato UF-26DT nel caso sia prescritta la presentazione di quest'ultimo per la tipologia di domanda;
 - b. moduli di cui alla precedente lettera a) completamente in bianco o illeggibile, anche se firmati digitalmente dal titolare / legale rappresentante;
 - c. moduli di cui alla precedente lettera a) non firmati digitalmente dal titolare / legale rappresentante o firmati con firma digitale con certificato scaduto, sospeso o revocato alla data della firma;
 - d. modulo di domanda Allegato D-26DT (Domanda) firmato digitalmente da persona diversa da colui che compila la modulistica e rilascia le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio;

¹² In caso di mancata indicazione e/o discordanza, sarà preso in considerazione l'indirizzo depositato al Registro Imprese.

- e. domande presentate più volte dalla stessa impresa (viene tenuta in considerazione la prima domanda completa ed ammissibile a tutti gli effetti dal punto di vista formale);
 - f. domande presentate da imprese che hanno in corso procedure concorsuali o procedure di liquidazione;
 - g. domande presentate da soggetti non iscritti al Registro delle Imprese;
 - h. domande presentate al di fuori dai termini e/o delle modalità previsti;
 - i. domande inviate attraverso gli sportelli telematici aperti in contemporanea per altri bandi camerali.
7. In tutti gli altri casi sopra non menzionati sarà facoltà, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti, della Camera di commercio richiedere tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della domanda ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 184/2025 (soccorso istruttorio); la mancata presentazione di tali integrazioni, entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal contributo.

ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. E' prevista una procedura valutativa a sportello (di cui all'art. 13 comma 2, lett. a) del D.lgs. 27 novembre 2025, n. 184) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, è prevista una verifica da parte della Camera di commercio relativa all'attinenza del progetto oggetto dell'agevolazione con le finalità del presente bando, dei beni e servizi di cui all'articolo 7 e dei fornitori dei servizi con quanto previsto all'articolo 6. L'istruttoria, si conclude entro il termine di 90 giorni dalla data di chiusura del bando. Qualora, nel corso dell'istruttoria, emerga un qualsiasi motivo che osti all'accoglimento della domanda di partecipazione, salvo i casi di inammissibilità di cui all'articolo 10.2 e 10.6, ne viene data comunicazione al richiedente ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241 del 7 agosto 1990. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il richiedente può presentare le proprie osservazioni a riguardo. Decorso inutilmente tale termine ovvero qualora non vengano accolte le osservazioni presentate, viene adottato un provvedimento di esclusione dal contributo.
2. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 15 giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.
3. L'istruttoria si conclude anche a tranches in funzione dell'arrivo delle domande, con l'adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato, che riporterà i seguenti elenchi:
 - elenco delle domande ammesse e finanziate;
 - elenco delle domande non ammesse (per mancato superamento dell'istruttoria formale e/o tecnica)
 - elenco delle domande non istruite per esaurimento delle risorse.

4. L'Ufficio competente redigerà, pertanto, per ciascun provvedimento di concessione la graduatoria delle domande che rispettino i requisiti in ordine cronologico di invio, comprensiva delle domande eventualmente non ammesse e, al termine, non istruite. Ogni graduatoria è pubblicata sul sito camerale www.fera.camcom.it alla sezione Bandi. Tale pubblicazione sostituisce ogni altra comunicazione all'impresa. Il provvedimento di diniego è comunicato all'impresa interessata.

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a. al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente Bando;
 - b. a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c. a sostenere, nella realizzazione degli interventi, spese ammissibili per un importo minimo effettivo non inferiore a quanto stabilito all'articolo 3 comma 5;
 - d. a conservare per un periodo di almeno 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
 - e. a conservare per un periodo di almeno 3 (tre) anni gli eventuali beni strumentali agevolati;
 - f. a ripetere al termine degli investimenti fatti l'assessment Self i4.0;
 - g. a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del voucher, del rating di legalità o della certificazione della parità di genere o altro requisito della premialità;
 - h. a segnalare tempestivamente, a mezzo PEC, l'eventuale rinuncia al beneficio qualora l'impresa abbia degli impedimenti nella realizzazione del progetto.
2. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati a richiedere autorizzazione, motivando adeguatamente, per eventuali variazioni, relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata, prima della effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione, pena la non ammissibilità delle stesse. Dette eventuali variazioni devono essere comunicate, ai fini della loro autorizzazione, via PEC alla Camera di commercio di Ferrara Ravenna all'indirizzo cciaa@pec.fera.camcom.it.
A tale proposito si precisa che non saranno accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute alla Camera di commercio successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione oppure pervenute nei 30 giorni precedenti alla scadenza del termine per la rendicontazione.

ARTICOLO 13 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER

1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente articolo 12 e avverrà solo dopo l'invio telematico della rendicontazione, da parte

dell'impresa beneficiaria, mediante la piattaforma ReStart. Sul sito internet camerale www.fera.camcom.it, sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.

Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher:

- **"Modulo Di Rendicontazione", Allegato R-26DT** disponibile sul sito internet www.fera.camcom.it alla pagina del bando, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui sono indicate le attività realizzate, gli obiettivi e i risultati raggiunti (in coerenza con quanto dichiarato in sede di domanda di voucher), l'elenco delle fatture riferite alle attività realizzate, con tutti i dati per la loro individuazione. Il modulo di rendicontazione dovrà essere compilato obbligatoriamente in tutte le sue parti;
- **documenti di spesa** fiscalmente validi, intestati all'impresa richiedente, riferiti all'intervento realizzato conformemente ai preventivi ammessi in sede di concessione. Dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo, riconducibili a spese di consulenza, formazione, o acquisto di beni o servizi. In caso l'oggetto dell'acquisto non sia chiaramente identificabile dalla descrizione in fattura, l'impresa dovrà produrre apposita DSAN¹³ del fornitore esplicativa dell'oggetto dell'acquisto. per essere ammissibili, devono, tra l'altro, riportare l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) comunicato in sede di notifica della concessione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, Eventuali fatture emesse prima della comunicazione del codice CUP dovranno essere integrate, prima della rendicontazione, mediante apposizione dello stesso mediante apposita procedura di integrazione del giustificativo di spesa nelle modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate (circolare 14/E del 17/06/2019 per fatture elettroniche - risposta ad interpello n. 438 del 2020 per fatture cartacee ed elettroniche) o, preferibilmente tramite le modalità indicate da apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 dicembre 2025, Prot. n. 563301/2025, recante le modalità di integrazione del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche emesse per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive¹⁴. Le fatture emesse successivamente alla comunicazione del codice CUP, dovranno riportare tale codice ab origine;
- **ricevute di pagamento** effettuati esclusivamente mediante transazioni verificabili. Devono pertanto essere allegate: copie dei bonifici in stato "eseguito" che riportano l'indicazione del CRO o TRN, copie pagamenti con Ri.Ba., con assegno bancario, tramite bancomat o altri sistemi di pagamento online, o carta di credito intestata all'impresa richiedente, dei quali risulti l'addebito in conto corrente, bancario o postale. Non sono ammessi pagamenti in contanti né alcun tipo di compensazione. In caso di pagamento a mezzo RiBa, saranno ammesse le sole spese effettivamente pagate al momento della presentazione della rendicontazione;

¹³ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

¹⁴ Dal 27 gennaio 2026 è attivo uno specifico servizio web, disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate (Fatture e Corrispettivi), che permette l'integrazione del CUP da parte del cessionario/committente o di un intermediario delegato.
<https://www.fera.camcom.it/cup-indicazioni-lapposizione-del-codice-unico-di-progetto-sulle-fatture>

- nel caso dell'**attività formativa, dichiarazione di fine corso** e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo;
 - **relazione del fornitore** (su propria carta intestata indirizzata all'impresa e sottoscritta anche dal Legale Rappresentante) che attesta l'avvenuta esecuzione di forniture o servizi;
 - Report di **self-assessment** di maturità digitale compilato "Self i4.0", realizzato a seguito della realizzazione del progetto presentato;
 - nel caso in cui l'impresa realizzi interventi con impatto sostenibile – cfr. art 7 commi 1 lettera "p", comma 2 lettera "h" è richiesto anche il Report "**SUSTAINability**" di self-assessment di quanto l'impresa è tecnologica/innovativa nei confronti della sostenibilità, reperibile sul sito <https://ucer.esgdintec.it/index.aspx> .
 - "**Modulo pratica Restart**" generato dalla piattaforma ReStart al termine della compilazione della domanda, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato. Si precisa che il presente Modulo, modello generato dalla piattaforma ReStart dal titolo "Richiesta di contributo", ha solo una funzione informatica.
2. La suddetta documentazione dovrà essere inviata telematicamente **entro le ore 12:00 del 16 aprile 2027** pena la revoca del voucher. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 15 giorni lavorativi e successivi dalla ricezione della relativa richiesta comporta la revoca parziale o totale dal voucher.
 3. In caso di DURC irregolare in fase di rendicontazione o di erogazione, si procederà ad attivare l'intervento sostitutivo con l'Ente creditore, come disposto dall'art. 31, comma 8 bis del D.L. n. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013.
 4. In sede di rendicontazione si provvederà alla riquantificazione degli importi del voucher liquidabile, nel caso le spese rendicontate siano inferiori a quelle preventivate. In caso di spese rendicontate superiori a quelle preventivate, il contributo corrisponderà comunque a quello concesso.
 5. L'erogazione del voucher avverrà a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria conclusa sulla pratica di rendicontazione

ARTICOLO 14 – CONTROLLI

1. La Camera di commercio, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 18 del D. Lgs. n. 184/2025, svolgerà secondo le modalità previste dal "Regolamento per le modalità di esecuzione dei controlli a campione delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà della Camera di commercio Ferrara Ravenna", approvato con deliberazione della Giunta camerale in veste di Consiglio n. 102 del 18 dicembre 2025, le verifiche sulle dichiarazioni rese e tutti i controlli necessari ad accertare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente bando.
2. Per il bando in esame, si procederà in via preventiva, prima della concessione del contributo, all'accertamento puntuale (a tappeto) del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.1, lettere da a) a f) e lettere j) e k). Nei casi delle dichiarazioni sostitutive di cui ai requisiti articolo 4.1 lettere g), h) e i) del bando, si procederà alla verifica preventiva su un campione

di domande: nello specifico il controllo viene effettuato su una domanda ogni cinque a partire dalla 5ª e su tutte le domande il cui numero progressivo, in ordine cronologico assegnato dall'ufficio, è multiplo di 5, prima della concessione del contributo; sono salvi eventuali controlli, anche a campione, in qualsiasi fase del procedimento e anche a seguito della erogazione del contributo stesso, nel caso se ne ravvisi la necessità, e con particolare riferimento alla verifica della realizzazione delle attività: in tal caso si procederà al controllo di almeno il 5% dei beneficiari con un minimo di 3 individuate con sorteggio casuale.

ARTICOLO 15 – REVOKA DEL VOUCHER

1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:
 - a. mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
 - b. sopravvenuto accertamento o verificarsi del venir meno dei requisiti di cui alle lettere da a) a i) dell'art. 4.1;
 - c. aver sostenuto spese ammissibili per un importo inferiore a quanto stabilito al comma 5 dell'articolo 3 o inferiori al 70% dell'importo del voucher concesso;
 - d. mancato invio della rendicontazione nei termini di cui all'articolo 13;
 - e. rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
 - f. impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 14 per cause imputabili al beneficiario;
 - g. esito negativo dei controlli di cui all'art. 14;
 - h. rinuncia da parte del beneficiario, da comunicare tramite apposita comunicazione all'indirizzo PEC cciaa@pec.fera.camcom.it, indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: "26DT <Nome impresa richiedente> – Rinuncia contributo "Bando doppia transizione anno 2026";
 - i. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Segretario Generale della Camera di commercio.

ARTICOLO 17 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio di Ferrara Ravenna (di seguito anche "Camera di commercio") informa i partecipanti al bando sulle modalità del trattamento dei dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di contributo.
2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei dati personali ai sensi dell'art. 24 del Regolamento (UE) 2016/679 è la Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, con sede legale in Via Farini 14



- 48121 Ravenna contattabile all'indirizzo PEC: cciaa@pec.fera.camcom.it e ai numeri telefonici 0544/481.311 – 0532/783.711. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/ODP) nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, è l'Avv. Gabriele Borghi, contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@fera.camcom.it
3. Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, ex art. 6, par. 1, lett. c del GDPR) di cui all'art. 1 del presente bando. Tali finalità comprendono le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese. Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.
 4. Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce il presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal bando con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza, nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, compresa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico nonché all'adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.
 5. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio anche da Società del Sistema camerale appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR. I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.
 6. Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
 7. Diritti degli interessati: ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:
 - a. chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di



conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;

- b. esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta cciaa@pec.fera.camcom.it con idonea comunicazione;
- c. proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

Per quanto non riportato al presente articolo si rinvia alla disciplina della privacy dettagliata sul sito della Camera di commercio di Ferrara Ravenna, sezione Privacy <https://www.fera.camcom.it/privacy>